

PRONTUARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI ISCRIZIONE E DI QUALITÀ E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI PRESTATI DAI SOCI (art. 7 della legge 4/2013)

1. Premessa

La legge 4/2013 è volta a regolamentare le professioni non organizzate in ordini e collegi e ad assicurare la trasparenza del mercato e la tutela di coloro che usufruiscono dei servizi professionali di natura intellettuale. La legge non comprende quindi le professioni riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, le professioni sanitarie e le attività e i mestieri artigianali, commerciale e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

I professionisti non organizzati in ordini e collegi e che svolgono abitualmente la loro attività possono, in base alla norma, dimostrare la qualità dei servizi da loro prestati attraverso le attestazioni di qualità rilasciate dalle associazioni di riferimento che a loro volta implicano anche un riconoscimento delle abilità, competenze e conoscenze basate sul merito e danno conto anche dei percorsi di formazione continua.

La legge, come è noto, rappresenta una garanzia per l'utente (sia in ambito pubblico che privato e nel rispetto delle regole sulla concorrenza) poiché le attestazioni di qualità dei servizi erogati dal professionista possono essere rilasciate dalle associazioni di riferimento, sotto la loro responsabilità, solo se le associazioni in questione sono in grado di osservare gli stringenti obblighi prescritti dalla legge 4/2013 (dichiarati nei loro Statuti), che prevedono una gestione democratica dell'associazione, la trasparenza delle attività e degli assetti organizzativi, la promozione della formazione continua degli associati, l'adozione di un codice deontologico, etico e di condotta, riferito anche al Codice del Consumo, la vigilanza sull'osservanza da parte dei soci della condotta professionale, una struttura organizzativa tecnico-scientifica capace di attuare gli impegni, l'attivazione di uno sportello per il consumatore, la non esclusiva rappresentanza della professione, rendendo note inoltre tutte le attività e gli standard che garantiscono la qualità della professione.

2. Il sistema di attestazioni di Anai (art. 14 dello Statuto e art. 7 del Regolamento di iscrizione e della attestazione dei qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci)

Anai ha elaborato un sistema di attestazione in grado di rappresentare oggettivamente la qualità dei servizi professionali prestati dal socio, svincolato da qualsiasi forma di ambiguità interpretativa rispetto ad un giudizio sulla persona, e si configura come la reale rappresentazione della competenza acquisita, della raggiunta maturità professionale e della concreta capacità di esercitare la professione.

Allo scopo di garantire una rispondenza con le competenze, abilità e conoscenze maturate, il socio può richiedere l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi; questa attestazione, rilasciata da Anai, si presenta come un'attestazione dinamica, non statica, suddivisa in due parti:

- la prima parte, di carattere generale, rappresenta il livello professionale raggiunto (base, avanzato o esperto)
- la seconda parte, allegata, descrive gli ambiti di specializzazione del socio, secondo la declaratoria UNI.

Va da sé, che la caratteristica della dinamicità dell'attestazione è pensata anche in relazione al passaggio da un livello ad un altro che, in via incrementale, dimostra e garantisce competenze, conoscenze e abilità via via acquisite dal socio, debitamente tracciate in fascicoli personali creati per scopi organizzativi interni all'associazione.

3. Compiti del Comitato tecnico scientifico (art. 37 dello Statuto)

Il Comitato tecnico-scientifico è organo di consulenza del Consiglio Direttivo nazionale relativamente all'attività scientifica dell'Associazione e di valutazione e garanzia in merito all'attività di attestazione.

Sulla base di quanto previsto dal *Regolamento di iscrizione e delle attestazioni di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci*, ha il compito di: verificare i requisiti dei soci che richiedono il rilascio di attestazioni di qualità professionale; valutare le attività formative seguite dai soci ai fini dell'aggiornamento obbligatorio delle attestazioni; esprimere pareri ai fini della formulazione delle attestazioni, che vengono rilasciate dal Presidente del Consiglio direttivo nazionale.

Il Comitato tecnico scientifico opera secondo le modalità indicate nell'art. 19 del Regolamento di iscrizione e delle attestazioni di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.

4. Procedura di richiesta dell'attestazione (art. 10 del Regolamento di iscrizione e della attestazione dei qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci).

Il socio che svolge attività professionale può chiedere il rilascio dell'Attestazione dei qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi in cui si dichiara:

- il possesso dei titoli di studio e di formazione e delle esperienze professionali presentati dal Socio per l'iscrizione all'Associazione verificati dal Consiglio direttivo nazionale;
- l'impegno al rispetto degli obblighi deontologici che i Soci che svolgono attività professionale devono garantire e degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che, in base allo *Statuto* e al *Codice di deontologia*, sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi rilasciata dall'associazione;
- quali attività professionali ha svolto il Socio dopo l'iscrizione all'Associazione nell'ultimo triennio come comprovate con idonea documentazione e valutate dal Comitato tecnico scientifico;
- a quali attività di formazione professionale continua e di aggiornamento professionale ha partecipato il Socio e gli eventuali relativi titoli conseguiti nell'ultimo triennio, come comprovate con idonea documentazione e valutate dal Comitato tecnico scientifico;
- la presenza o assenza di sanzioni disciplinari per la violazione delle rispettive norme come riportate nell'*Elenco dei Soci*;
- l'eventuale possesso di polizza assicurativa RC professionale; il periodo di validità dell'attestazione.

Il socio che richiede l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi invia il proprio curriculum corredato dalla documentazione necessaria che comprovi l'effettivo svolgimento dei lavori in essi indicati per la valutazione da parte del Comitato tecnico scientifico.

Sarà cura del socio descrivere in modo dettagliato lo svolgimento di ogni lavoro svolto attraverso l'indicazione di elementi (fondi, datazioni, consistenze, percentuale di attività in lavori di collaborazione ecc.) che possano dare concreti riferimenti al Comitato tecnico scientifico per la valutazione.

Il materiale deve essere inviato in forma elettronica, tranne che per i casi in cui sia necessario presentare documentazione cartacea.

5. Elementi valutabili e metodologia per il rilascio dell'attestazione (art. 10 del Regolamento di iscrizione e della attestazione dei qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci).

L'Attestazione qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci viene rilasciata sulla base dell'esame di:

- titoli di formazione e specializzazione,
- esperienze di aggiornamento professionale,
- attività professionali archivistiche di cui all'art. 5 dello Statuto e alla Norma UNI vigente per la figura dell'archivista;

il Comitato tecnico scientifico opera una valutazione complessiva, articolata su tre livelli di qualità professionale (1° livello - Base; 2° livello - Avanzato; 3° livello - Esperto). Per l'individuazione di quale livello attribuire concorrono, secondo i criteri percentuali stabiliti, le valutazioni specificate e quantificate dagli Allegati (*Tabella A - Griglia valutazione formazione; Tabella B - Griglia valutazione attività professionali*) al regolamento.

6. Attestazione parte prima: valutazione e individuazione livello professionale

In base agli elementi presenti nella normativa Uni 11536 utilizzati per la costruzione delle griglie di valutazione per la formazione e le attività (ai quali sono stati attribuiti punteggi minimi e massimi), per la valutazione dei livelli il Comitato tecnico scientifico procede all'analisi dei dati presenti nel curriculum inviato dal socio che richiede l'attestazione e ascrivibili alle seguenti categorie:

- **Formazione:** vengono valutati i titoli formativi conseguiti dal socio in base al punteggio min/max individuati nella griglia di riferimento (*Tabella A - Griglia valutazione formazione*). Da questa analisi viene creata una **tabella riepilogativa denominata "Valutazione formazione"**.
- **Formazione continua:** vengono valutati i titoli conseguiti dal socio in base al punteggio min/max individuati nella griglia di riferimento e secondo i parametri indicati nel *Regolamento di Iscrizione e delle attestazioni di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci* (art. 14) e nella allegata *Tabella A - Griglia valutazione formazione*. La valutazione della formazione continua non viene valutata in sede di prima applicazione per i soci che sono all'inizio della loro carriera professionale. Da questa analisi viene creata una **tabella riepilogativa denominata "Valutazione formazione permanente (aggiornamento)"**.
- **Attività professionale:** vengono valutate le esperienze lavorative del socio in base alla griglia di riferimento. Ogni componente del Comitato tecnico scientifico attribuisce una valutazione entro i valori min/max individuati per ciascuna attività nei 10 ambiti ai sensi della norma UNI e rispetto alla *Tabella B - Griglia valutazione attività professionali* allegata al *Regolamento*. Da questa analisi viene creata una **tabella riepilogativa denominata "Valutazione attività professionale"**

Il Comitato tecnico scientifico utilizza le tre tabelle riepilogative con i rispettivi punteggi per la predisposizione di una "*Scheda personale sintetica di valutazione di ...*" (che rappresenta l'attestazione vera e propria) in cui sono espresse le misurazioni riferite alle tre categorie valutate e ponderate secondo i coefficienti di

proporzione (35% formazione, 60% esperienza, 5% formazione continua); la somma dei tre valori ponderati rappresentano il punteggio complessivo che consente di individuare il corrispondente livello di attestazione.

Sono individuati i seguenti 3 livelli di attestazione con i relativi punteggi:

- livello **Base** di attestazione da 36 fino a punti **296**
- livello **Avanzato** sta nell'intervallo **da 297 a 810**
- livello **Esperto** parte da **811**.

In caso di eccessiva discrepanza di valutazione dei tre ambiti da parte del Comitato tecnico scientifico, i componenti dello stesso procederanno a verificare i criteri di attribuzione dei valori al fine di raggiungere una valutazione condivisa

7. Attestazione parte seconda: allegato descrittivo degli ambiti professionali esercitati

Si configura come un allegato dell'attestazione vera e propria e descrive gli ambiti di specializzazione del socio, secondo la declaratoria UNI.

Nella valutazione delle attività svolte dal socio, il Comitato tecnico scientifico rileva l'ambito/gli ambiti di specializzazione del socio che saranno puntualmente descritti nell'allegato all'attestazione, seguendo l'ordine e le declaratorie espresse dalla norma UNI in vigore

8. Pubblicazione sul sito web dell'associazione (art. 4 legge 4/2013)

Ai sensi dell'art. 4 c. 1 della legge 4/2013 le associazioni professionali pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi dell'art. 7 e 8 della legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

